

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 46

**Modifica all'articolo 35 della legge regionale del 1° luglio 1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per
il prelievo venatorio).**

**(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 23 del 19 dicembre 2012)**

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29
(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio)**

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 29/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole:

«dicembre e gennaio.» e' inserito il seguente periodo: «Le
Province, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata la
caccia a causa della presenza di neve, allo scopo di ricondurre la
popolazione di cinghiali a livelli sostenibili, garantiscono il
raggiungimento del contingente prestabilito, attuando i piani di
abbattimento con l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 36,
comma 2. A tal fine i soggetti incaricati degli abbattimenti sono
allertati con un giorno di preavviso dalla Provincia interessata.».

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 dicembre 2012

BURLANDO